

MEMORANDUM INFORMATIVO

Prestito Obbligazionario
“BANCA ESPERIA S.P.A. -
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. SUBORDINATO 2011/2014”
emesso da Banca Esperia S.p.A.
fino ad un ammontare massimo pari a Euro 50.000.000
Codice ISIN: IT0004783129
(le “Obbligazioni”)

Il presente memorandum informativo, unitamente agli allegati e alle informazioni incluse mediante riferimento, è stato preparato per il collocamento in Italia del prestito obbligazionario denominato “Banca Esperia S.p.A. legato all’evento di credito di Assicurazioni Generali S.p.A. subordinato 2011/2014” con scadenza 20 dicembre 2014, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamila/00) (l’**“Ammontare Massimo”**) emesso da Banca Esperia S.p.A. (l’**“Emittente”**), con sede a Milano, Via Filodrammatici, 5, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13196030152, iscritta al n. 3183 dell’albo delle banche di cui all’art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (il **“Testo Unico Bancario”** ovvero il **“TUB”**), appartenente al Gruppo Bancario Banca Esperia, iscritto al n. 5484 dell’albo di cui all’art. 64 del TUB, capitale sociale di Euro 13.000.000,00 diviso in n. 25.000.000 di azioni ordinarie da nominali Euro 0,52, riserve esistenti pari a: (i) riserve da valutazione € - 3.555.523 (negativa); (ii) riserve da utili e altre riserve € 77.721.484 (di cui € 2.600.000 a riserva legale) avente per oggetto l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all’estero (il **“Prestito Obbligazionario”**).

Le Obbligazioni sono emesse ai sensi dell’art. 12 del TUB. Il Prestito Obbligazionario è rappresentato da 1.000 obbligazioni, denominate in Euro, al portatore, del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) cadauna (il **“Valore Nominale”**) emesse alla pari (le **“Obbligazioni”**). Il taglio minimo di sottoscrizione è di Euro 100.000,00 (centomila/00) e successivi multipli di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

I termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nel presente Memorandum Informativo hanno il significato loro attribuito nel Regolamento.

Le Obbligazioni sono integralmente ed esclusivamente ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione.

La durata delle Obbligazioni è fissata in 3 anni a partire dalla data del 30 dicembre 2011; la scadenza è il 20 dicembre 2014 (la **“Data di Scadenza”**).

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, soggetti al regime fiscale di cui si dirà nel prosieguo, pagabili in cedole:

- (i) trimestrali posticipate aventi data di scadenza il 20 Marzo, 20 Giugno, 20 Settembre e 20 Dicembre di ogni anno, a partire da e incluso il 20 Marzo 2012, fino a e incluso

alla Data di Scadenza, di ogni anno (le Date di Pagamento” e, ciascuna, la “Data di Pagamento”);

(ii) variabili indicizzate al tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a 3 mesi denominato Euribor, rilevato alle date di riferimento indicate in tabella 1 (l’ “Indice”);

(iii) all’Indice è sommato uno spread pari a 4.60%

Lo spread sub (iii) è ridotto a 2.00% al verificarsi di un Evento di Credito (come dettagliato nel Regolamento) prima della Data di Scadenza.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi alla Data di Scadenza.

Non vi è certezza, nè garanzia di ottenere il rimborso del capitale investito.

Al verificarsi di un Evento di Credito, il Sottoscrittore riceverà alla Data di Scadenza un importo pari a (a) il Prezzo Finale d’Asta determinato dall’ISDA Determination Committee, secondo i protocolli di regolamento previsti dall’ISDA (International Swaps and Derivatives Associations) moltiplicato, per (b) il Valore Nominale delle Obbligazioni detenute dal Sottoscrittore.

Nel caso in cui l’applicazione dei protocolli di regolamento di cui alla lettera (a) non consentano di determinare il Prezzo Finale d’Asta, il rimborso avverrà mediante consegna al Sottoscrittore di un ammontare nominale di obbligazioni, titoli di debito o crediti per il pagamento o rimborso di prestiti e/o depositi pari al nominale delle Obbligazioni sottoscritte.

Non è previsto il diritto del Sottoscrittore di ottenere il rimborso anticipato. E’ fatta salva la facoltà della Banca di disporre il rimborso anticipato delle Obbligazioni su propria iniziativa una volta trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di chiusura del periodo del collocamento.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del loro Valore Nominale.

Il presente Memorandum informativo è stato redatto al solo fine di fornire alcune informazioni relative all’Emittente ed alle Obbligazioni; esso non costituisce, né può essere interpretato come un prospetto redatto ai fini degli artt. 94 e ss. del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), in conformità al regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, (il “Regolamento Emittenti”) ed al regolamento 809/2004/CE della Commissione delle Comunità Europee del 29 aprile 2004 e successive modifiche (il “Regolamento 809”).

Le Obbligazioni saranno, infatti, oggetto di offerta al pubblico esente dall’obbligo di redazione di un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 34-ter del Regolamento Emittenti e dell’art. 100 del TUF, come di volta in volta integrati e modificati. L’investimento nelle Obbligazioni comporta dei rischi. L’investitore è invitato a leggere la sezione “Fattori di Rischio”.

Collocatore

Banca Esperia S.p.A

Data di inizio del collocamento del Prestito Obbligazionario:

20 dicembre 2011

Data di Godimento del Prestito Obbligazionario:

30 dicembre 2011

L'Emittente conferma che il presente Memorandum (da leggersi unitamente alle informazioni incorporate mediante riferimento come indicato a pagina 7 del presente Memorandum) contiene alcune informazioni relative a sé e alle sue controllate (le "**Controllate**") e sulle Obbligazioni; tutte le informazioni, incluse le informazioni ivi incorporate mediante riferimento, sono veritiere e corrette e non sono fuorvianti; tutte le opinioni, previsioni o intenzioni espresse nel presente Memorandum come le informazioni incorporate mediante riferimento nella parte relativa all'Emittente sono state incluse correttamente e non sono fuorvianti. L'Emittente è responsabile delle informazioni contenute nel presente Memorandum come delle informazioni ivi incorporate mediante riferimento.

L'Emittente non ha autorizzato la diffusione di informazioni relative a sé o alle Obbligazioni diverse da quelle contenute nel presente Memorandum o che siano state approvate per tale finalità dall'Emittente. Pertanto, non si deve fare affidamento sulle informazioni che non siano state oggetto di approvazione da parte dell'Emittente.

Il presente Memorandum non è stato e non sarà soggetto all'autorizzazione da parte della Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa ("**CONSOB**") e può essere utilizzato per l'offerta in Italia delle Obbligazioni solamente ai soggetti definiti quali investitori qualificati ai sensi dell'art. 100, lettera a) del TUF e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti ovvero per le offerte effettuate ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti.

La consegna del presente Memorandum ovvero l'offerta e la vendita delle Obbligazioni non implica l'inesistenza di gravi mutamenti o di qualsiasi evento che possa ragionevolmente comportare il verificarsi di gravi mutamenti nella condizione (finanziaria ovvero di altro tipo) o nelle prospettive dell'Emittente o dell'Emittente e delle società dallo stesso controllate (le Controllate ed, insieme con l'"**Emittente**", il "**Gruppo**") a partire dalla data del presente Memorandum.

L'Emittente, nell'interesse dei sottoscrittori e dei futuri detentori delle obbligazioni richiama la necessità di effettuare tutte le opportune valutazioni prima di procedere all'investimento. Al riguardo, richiede di valutare il merito di credito ed il rischio dell'investimento nelle Obbligazioni. L'Emittente richiama altresì la necessità di valutare i rischi e le potenziali conseguenze associate alla sottoscrizione delle Obbligazioni, sulla base delle informazioni fornite e richiamate, in particolare relative alla situazione finanziaria dell'Emittente e del Gruppo. Qualora ritenuto opportuno suggerisce infine di consultare il proprio consulente legale, finanziario e fiscale ai fini di comprendere e valutare i rischi connessi e le conseguenze relative alla sottoscrizione delle Obbligazioni.

La consegna del presente Memorandum nonché l'offerta e la vendita delle Obbligazioni in talune giurisdizioni possono essere soggette a restrizioni ai sensi della legge applicabile. I soggetti che entrano in possesso del presente Memorandum devono assumere informazioni e osservare tali restrizioni. Per una descrizione più approfondita di talune restrizioni all'offerta, alla vendita e alla consegna delle Obbligazioni nonché sulla distribuzione del presente Memorandum e dell'altro materiale relativo alle Obbligazioni, si prega di fare riferimento alla sezione Informazioni Generali del presente Memorandum e all'art. 22 del Regolamento.

In particolare, le Obbligazioni non sono e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e non saranno soggette alla legislazione fiscale statunitense. Salvo talune eccezioni, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi.

Il presente Memorandum verrà distribuito ai fini dell'offerta in Italia delle Obbligazioni nell'ambito di un'offerta effettuata ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti. Ogni investimento, ovvero attività di investimento legata al presente Memorandum è disponibile solamente nel contesto delle offerte effettuate ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti.

INDICE

	PAGINA
DOCUMENTI INCORPORATI MEDIANTE RIFERIMENTO	6
FATTORI DI RISCHIO.....	7
USO DEI PROVENTI DELL'EMISSIONE.....	12
INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	13
REGIME FISCALE.....	17
INFORMAZIONI GENERALI.....	25

DOCUMENTI INCORPORATI MEDIANTE RIFERIMENTO

I seguenti documenti si considerano incorporati mediante riferimento nel, e pertanto facenti parte del, presente Memorandum:

- (i) Regolamento delle Obbligazioni;
- (ii) il bilancio di esercizio e consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010;
- (iii) il bilancio di esercizio e consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

FATTORI DI RISCHIO

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Rischio di non conformità alle norme

Le attività esercitate dal Gruppo sono soggette a specifiche regolamentazioni nazionali e comunitarie relative al settore in cui la Banca opera. In ragione della sua attività, il Gruppo potrebbe incorrere nel rischio di non conformità alle norme.

Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di leggi o di regolamenti), ovvero di codici di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) a cui l'Emittente è soggetto.

Rischio di credito

Si definisce rischio di credito, il rischio di perdite finanziarie dovute all'inadempienza di clienti, controparti o emittenti.

Per il Gruppo l'attività esposta a rischio di credito si sostanzia nelle seguenti forme:

- affidamenti di cassa o di firma;
- autorizzazioni allo sconfinamento di conto corrente;
- concessione di disponibilità immediata su assegni;
- concessione di massimali su carte di credito;
- esposizioni presenti nel portafoglio di proprietà.

Non rientrano nell'esposizione creditizia del Gruppo i finanziamenti a medio lungo termine assistiti da ipoteca (cosiddetto credito speciale).

Rischio di controparte

Nell'ambito delle operazioni di tesoreria, il Gruppo risulta altresì esposto al rischio di controparte, cioè al rischio che la controparte di un'operazione finanziaria risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di un'operazione.

Rischio di liquidità

Per un gruppo bancario, il rischio di liquidità si manifesta come inadempimento nei propri impegni di pagamento, causato da incapacità di reperire fondi (*funding liquidity risk*) o da limiti nello smobilizzo delle attività (*market liquidity risk*). Appartiene a questa tipologia di rischio anche il reperimento di mezzi di pagamento a costi non di mercato o lo smobilizzo di attività a prezzi non di mercato, con conseguenti perdite.

Dal momento che il Gruppo è consapevole che nell'esercizio della propria attività può incorrere nel rischio di liquidità, la politica di gestione della liquidità della Banca è volta a conseguire un costante equilibrio finanziario. In particolare, secondo le linee guida per la gestione del rischio di liquidità, le politiche gestionali attuate dalla Tesoreria della Banca devono assicurare il corretto bilanciamento delle fonti e degli impieghi della Banca, sia con riferimento alle scadenze che all'ammontare degli impieghi effettivi e potenziali, evitando *mismatching* che possono derivare sia dall'attività di investimento che da quella creditizia.

Rischio operativo

Per rischi operativi si intendono tutti i rischi di perdite risultanti da inefficienze o inadeguatezze di processo, di persone, sistemi o da eventi esterni, incluso il rischio legale. In particolare, le categorie principali in cui si articolano i rischi operativi sono: frodi interne, frodi esterne, sicurezza sul lavoro, rischi derivanti dall'attività su clienti e prodotti, danni materiali, avarie ai sistemi, rischi derivanti dall'esecuzione di processi.

Il Gruppo è consapevole che nella gestione dei diversi aspetti del business può incorrere in alcune fattispecie di rischi operativi ed ha deciso di presidiarli attraverso un processo dettagliato di ricognizione, monitoraggio, valutazione e mitigazione.

Rischio reputazionale

Il rischio reputazionale si riferisce alle conseguenze di un potenziale danno lesivo dell'immagine del Gruppo. Come tale si sostanzia in un effetto di amplificazione delle conseguenze economiche di errori operativi, strategici, di comunicazione o problemi di *compliance* normativa, o di comportamenti scorretti di dipendenti e collaboratori. Le conseguenze nocive di tali atti, producono effetti proporzionati all'importanza, all'affidabilità e alla reputazione che il Gruppo Bancario riveste in uno specifico business.

La perdita della reputazione comporta conseguenze indirette sotto forma di perdita di utili e di opportunità di sviluppo (legate a clienti, controparti, azionisti). A ciò occorre aggiungere gli investimenti necessari per cancellare la percezione negativa generatasi e per ricostituire un'immagine aderente al profilo ideale atteso.

Il Gruppo è consapevole dell'importanza dei rischi reputazionali cui è soggetto ed intende presidiarli attraverso talune procedure quali, *inter alia*, la definizione di un'attenta politica di comunicazione e l'adozione di un codice etico che detta i principi alla base della condotta degli affari.

Rischio connesso ai potenziali conflitti di interesse

Nell'ambito del prestito obbligazionario la Banca ricopre non solo il ruolo di Emittente, ma anche quello di unico collocatore delle Obbligazioni. In tale prospettiva, pertanto, la Banca ha un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Il ruolo di Agente di Calcolo è ricoperto da Mediobanca S.p.A. che dispone di una partecipazione rilevante nei confronti dell'Emittente.

Fatta salva l'informativa resa in questa sede, la Banca, per mezzo delle strutture interne a ciò deputate, gestisce – anche adottando idonee misure organizzative – detti conflitti, assicurando che essi non impediscano alla Banca di agire in modo equo, onesto, professionale e indipendente, per servire al meglio gli interessi dei clienti.

FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL MERCATO IN CUI OPERA L'EMITTENTE

Rischio di mercato

Nel contesto in cui opera il Gruppo, i rischi di mercato, cioè i rischi connessi a posizione, regolamento e concentrazione, con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, possono essere logicamente suddivisi in:

- rischi derivanti dalla gestione del portafoglio di proprietà;
- rischi derivanti dalla negoziazione per conto della clientela.

Il rischio di posizione comprende due distinti elementi:

- a) rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati. Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;
- b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Rischio di tassi di interesse

Il concetto di rischio di tasso si riferisce al portafoglio bancario escluso il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. E' quindi riferibile ai disallineamenti fra la struttura temporale delle poste attive e passive nella gestione della liquidità e dalle conseguenze che un movimento della curva dei tassi potrebbe generare in virtù di tali disallineamenti.

FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni

Rischio di credito dell'Emittente

L'investitore, acquistando le Obbligazioni, diventa un finanziatore dell'Emittente e si assume il rischio che l'Emittente non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni in relazione al pagamento di quanto dovuto in virtù delle Obbligazioni (per capitale e interessi).

Le Obbligazioni sono soggette, in generale, al rischio che, in caso di liquidazione, l'Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

Rischio connesso all'assenza di garanzie specifiche di pagamento

Le Obbligazioni dell'Emittente non sono garantite.

L'Emittente non ha previsto garanzie, né per il rimborso del capitale né per il pagamento degli interessi previsti.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo potrebbe essere influenzato da diversi elementi, tra i quali:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato;
- assenza di un mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (si veda il "Rischio di liquidità delle Obbligazioni");
- variazioni del merito creditizio dell'Emittente;
- variazioni del merito creditizio dell'Entità di Riferimento o manifestazione di Evento di Credito
- commissioni/oneri di sottoscrizione/collocamento/altri, ove previsti;
- eventi economici, finanziari, normativi, politici, militari, terroristici o di altra natura che esercitino un'influenza sui mercati dei capitali.

Tali elementi potrebbero determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale. Ne deriva che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, lo stesso potrebbe subire una perdita in conto capitale. Inoltre, i suddetti fattori sono correlati tra loro in modo

complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente.

Rischi generali connessi al mercato e rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni espone l'investitore al rischio di variazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari.

In generale, l'andamento del prezzo di mercato delle Obbligazioni è inversamente proporzionale all'andamento dei tassi di interesse: nello specifico, a fronte di una riduzione dei tassi di interesse, ci si attende un rialzo del prezzo di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, il prezzo di mercato potrebbe risultare anche inferiore al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Con riferimento alle Obbligazioni, le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Un fattore che mitiga l'impatto di una variazione dei tassi di interesse di mercato sul valore delle Obbligazioni è la struttura cedolare a tasso variabile, legata all'Indice Euribor prima definito.

Esistono infine anche altri fattori rilevanti ai fini della valutazione, richiamati nel paragrafo relativo al rischio di liquidità (cfr. successivo paragrafo "Rischio di liquidità delle Obbligazioni"), che possono generare ulteriori variazioni del prezzo delle Obbligazioni.

Rischio di Credito dell'Entità di Riferimento

I Sottoscrittori saranno esposti al verificarsi di un Evento di Credito, che coinvolga l'Entità di Riferimento nei modi e secondo le definizioni sopra riportate, tali eventi normalmente implicano un rimborso ridotto rispetto al valore nominale dell'Obbligazione. Sull'ammontare del rimborso influisce, tra l'altro, la subordinazione dell'Obbligazione di Riferimento.

A titolo puramente esemplificativo, al fine di agevolare la valutazione di tale tipologia di rischio, si può individuare l'obbligazione subordinata emessa dall'Entità di Riferimento 20/7/2022 6.90% (ISIN XS0114165276).

Rischio relativo all'imprevedibilità delle cedole Il tasso di interesse applicabile alle Obbligazioni è un tasso variabile, legato ad un Indice soggetto a variare nel corso della vita delle Obbligazioni in termini non noti a priori.

Inoltre al verificarsi di un Evento di Credito, lo spread aggiunto all'Indice verrà ridotto nei termini sopra indicato.

Rischio di liquidità delle Obbligazioni

L'Obbligazione non è quotata e l'Emittente, come già indicato all'art. 8, non garantisce un mercato secondario di negoziazione.

I Sottoscrittori dovrebbero considerare la durata dell'Obbligazione al momento dell'investimento insieme alle proprie future esigenze di liquidità. L'Emittente non fornirà un prezzo di secondario per le Obbligazioni. L'unico modo per i Sottoscrittori di disinvestire dalle Obbligazioni prima della Scadenza è di vendere le Obbligazioni al prezzo corrente di mercato, che potrebbe essere sostanzialmente inferiore all'ammontare

inizialmente investito, in considerazione di fattori valutativi e della illiquidità del titolo stesso.

Fra i fattori valutativi da tenere in considerazione vi sono le aspettative (a partire dai valori correnti) relative ai tassi di interesse nonché al merito creditizio dell'emittente e dell'Entità di Riferimento.

Rischio correlato all'assenza di rating dell'Emittente e delle Obbligazioni

L'Emittente non è dotato di *rating* e non è prevista la richiesta di *rating* nemmeno per le Obbligazioni. In assenza dell'assegnazione di un *rating* all'Emittente e alle Obbligazioni, non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità delle Obbligazioni.

Peraltro, l'assenza di un giudizio di *rating* non costituisce, di per sé, un'indicazione negativa circa la solvibilità dell'Emittente e, conseguentemente, della rischiosità delle Obbligazioni medesime.

Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

L'investitore è soggetto al rischio di mutamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni.

I valori lordi e netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono contenuti nel presente Memorandum e sono calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di diffusione del presente Memorandum.

Non è possibile prevedere se il regime fiscale vigente alla data di diffusione del presente Memorandum potrà subire eventuali modifiche durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle Obbligazioni possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Sono a carico dell'obbligazionista le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Di conseguenza, qualora in seguito a modifiche del regime fiscale si rendano applicabili ritenute o deduzioni in relazione a tasse e/o imposte in misura differente dall'imposizione correntemente applicata, gli investitori potrebbero ricevere un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni se la citata modifica non fosse intervenuta. L'Emittente non è in grado di prevedere se potranno intervenire modifiche normative entro la Data di Scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali sarebbero gli importi che potrebbero essere assoggettati a ritenuta o deduzione come sopra indicato, e con quale aliquota.

L'Emittente non sarà tenuto a corrispondere alcun importo aggiuntivo ai Sottoscrittori delle Obbligazioni in relazione alle summenzionate imposte e tasse.

USO DEI PROVENTI DELL'EMISSIONE

I ricavi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per finalità legate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

BANCA ESPERIA S.P.A.

Banca Esperia S.p.A. (la “**Banca**” ovvero la “**Società**”) capogruppo del gruppo bancario Banca Esperia S.p.A. (il “**Gruppo**”) è una banca di credito ordinario partecipata per il 49,894% ciascuno da Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e da Mediolanum S.p.A. Il restante 0,212% è detenuto dal management della Banca.

La Banca è stata costituita in data 25 luglio 2000 e ha durata fino al 31 dicembre 2050. Tale data potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci con delibera. La Banca ha sede in Milano, via dei Filodrammatici, n. 5 (numero di telefono 02.882191 e numero di fax 02.88219300) ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 13196030152.

La Banca è capogruppo di un gruppo bancario, iscritto al n. 5484 dell'albo di cui all'art. 64 del TUB.

La Banca è nata dalla *joint venture* tra Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e di Mediolanum S.p.A nel settore del *private banking*.

La Banca è autorizzata alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito nonché alla prestazione dei servizi di investimento e di ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Banca opera principalmente nel settore del *private banking* in conformità alle disposizioni vigenti in Italia.

Storia

Banca Esperia è la boutique di *private banking* di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Mediolanum S.p.A., nata nel 2001 e dedicata ai Clienti Private e Istituzionali. L'attività del Gruppo Banca Esperia è focalizzata sullo sviluppo di servizi di consulenza finanziaria e di *wealth planning* per l'organizzazione e la protezione del patrimonio complessivo dei Clienti (familiare, imprenditoriale, finanziario e immobiliare).

Banca Esperia è presente in Italia con undici filiali, nelle città di Bergamo, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Padova, Parma, Roma, Torino e Treviso che permettono di essere vicini ai Clienti e partecipi alle diverse realtà geografiche, culturali ed economiche.

Fanno capo a Banca Esperia anche cinque società: Duemme SGR, Duemme International Luxembourg, Duemme Servizi Fiduciari, Duemme Trust Company e Duemme Capital Limited, che permettono di completare e arricchire i servizi consulenziali, grazie ad analisi e soluzioni in un'ottica di *governance* e protezione, *asset allocation* strategica e *advisory* su beni aziendali e immobiliari. Le soluzioni consulenziali vengono implementate mediante l'offerta di prodotti e servizi bancari, di investimento e di *financial planning*, grazie a competenze specialistiche interne e di selezione delle migliori opportunità sul mercato, in una logica di architettura aperta.

Il Gruppo Banca Esperia dispone inoltre di servizi e soluzioni dedicati alle esigenze peculiari dei Clienti che detengono grandi patrimoni, spesso caratterizzati da un elevato livello di complessità, e un team specializzato nel fornire soluzioni di *advisory* e *asset management a family office* e clientela istituzionale.


Per quanto riguarda i servizi di investimento, Banca Esperia offre ai propri Clienti linee di gestione costruite sulla base del loro profilo di rischio seguendo un approccio *core satellite* (che unisce il beneficio della protezione del patrimonio e la necessità di avere bassa volatilità sui ritorni a una parte di investimento che permette l'incremento del rendimento

atteso, tramite *asset class* o metodologie diverse da quelle classiche), fondi speculativi con volatilità bassa/media e alta, fondi immobiliari e OICR. I servizi bancari a disposizione della clientela comprendono principalmente dossier in amministrato, mandati di *advisory*, prodotti di finanziamento, prodotti di liquidità, leasing e carte di credito; inoltre grazie alla società fiduciaria e alla trust company interne al Gruppo, la Banca offre mandati fiduciari, trust e prodotti assicurativi.

Il modello di business che consente di offrire soluzioni innovative, l'approccio globale che integra la gestione con attività di consulenza, finanziamento e servizio, le competenze specifiche e la forza degli azionisti sono le caratteristiche distintive del Gruppo.

Struttura organizzativa

Il seguente organigramma illustra la struttura del Gruppo ad oggi:



Principali attività

Il Gruppo opera principalmente nel settore del *private banking*. In particolare, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la Società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero. La Società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La società nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario ai sensi dell'art. 61, comma 4, del TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

La struttura della Banca svolge soprattutto le attività commerciali e di relazione con la clientela privata ed istituzionale tramite i propri *private bankers*, in forza di contratti di

collocamento dei prodotti delle società controllate. La Banca svolge altresì l'attività di ricerca, di *risk management*, di IT, l'attività di amministrazione, legale e di controllo interno nonché di *compliance*, di antiriciclaggio e di *marketing* per tutte le società del Gruppo.

Le società controllate dalla Banca sono le seguenti:

Duekke SGR S.p.A., autorizzata all'attività di gestione individuale e collettiva del risparmio, svolge servizi di gestione patrimoniale individuale per clientela privata ed istituzionale, gestisce fondi immobiliari e fondi speculativi.

Duekke International Luxembourg S.A., società di diritto lussemburghese conforme alla direttiva UCITS III e autorizzata alla gestione collettiva e individuale del risparmio, gestisce SICAV lussemburghesi e portafogli individuali.

Duekke Servizi Fiduciari S.p.A., società fiduciaria autorizzata all'amministrazione dei beni in conformità alla Legge n. 1966 del 23 novembre 1939, svolge servizi fiduciari, di *account aggregation* e di *wealth protection*.

Duekke Capital Ltd, società di diritto inglese, autorizzata all'attività di consulenza, svolge attività di consulenza e di selezione di fondi sul mercato internazionale.

Duekke Trust Company S.r.l., società autorizzata ad operare come Trustee, svolge attività di Trustee e di Protector.

Principali Azionisti

Il capitale sociale della Banca è di Euro 13.000.000 diviso in n. 25.000.000 di azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna.

La Banca nasce da una *joint venture* tra Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Mediolanum S.p.A. che ne detengono il 49,894% ciascuna.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la Banca è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori anche non soci compreso tra cinque e quindici.

Il consiglio di amministrazione della Banca, attualmente in carica, è stato nominato dall'assemblea dei soci del 22 aprile 2009 e rimarrà in carica sino all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2011.

Il consiglio di amministrazione è attualmente composto dai seguenti membri:

Ing. Edoardo LOMBARDI(Presidente)

Dr. Andrea CINGOLI (Amministratore Delegato)

Dr. Maurizio CARFAGNA(Consigliere)

Dr. Ennio DORIS (Consigliere)

Dr. Alberto Nicola NAGEL (Consigliere)

Dr. Francesco Saverio VINCI (Consigliere)

Dr. Carlo CLAVARINO (Consigliere)

Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Banca.

Il consiglio di amministrazione ha costituito, al suo interno, i seguenti comitati: il Comitato Crediti, il Comitato per il Controllo Interno e il Comitato per la Remunerazione.

Collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplementi. Il collegio sindacale è stato nominato dall'assemblea dei soci del 22 aprile 2009 e rimarrà in carica sino all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.

Dr. Giovanni CROSTAROSA GUICCIARDI (Presidente)

Dr. Pierluigi DAVIDE (Sindaco effettivo)

Dr. Marco GIULIANI (Sindaco effettivo)

Dr. Mario RAGUSA (Sindaco supplente)

Dr. Adriano ANGELI (Sindaco supplente)

Il collegio sindacale è domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca.

Dipendenti

Al 31 dicembre 2010 il Gruppo aveva 245 dipendenti.

Società di Revisione

La società di revisione del Gruppo è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa, 91, iscritta al n. 43 dell'albo Consob.

REGIME FISCALE

La presente sezione descrive il regime fiscale applicabile secondo la legge italiana relativamente all'acquisto, alla detenzione ed alla cessione delle Obbligazioni e vigente alla data del presente Memorandum.

La descrizione di seguito fornita ha carattere generale e, conseguentemente, può non trovare applicazione con riguardo a determinate categorie di investitori e non rappresenta una descrizione completa di tutti gli aspetti fiscali rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, detenere o cedere le Obbligazioni.

La medesima descrizione non analizza, inoltre, ogni aspetto della tassazione italiana che può assumere rilievo con riferimento ad un investitore, che si trovi in particolari circostanze o sia soggetto ad un regime speciale ai sensi della legge ad esso applicabile.

La presente sezione è altresì fondata sull'assunto che l'Emittente sia residente a fini fiscali in Italia, sia costituito e svolga la propria attività come illustrato nel presente Memorandum. Eventuali modificazioni intervenute nella residenza dell'Emittente a fini fiscali, nella struttura organizzativa dello stesso ovvero nelle modalità in cui esso opera possono invalidare la descrizione contenuta nella presente sezione. La presente sezione assume altresì che tutte le operazioni relative alle Obbligazioni avvengano a valori di mercato.

La presente sezione si fonda sulle leggi tributarie in vigore in Italia alla data del presente Memorandum, le quali potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo. Allorché si verifichi tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide.

Le considerazioni svolte nel presente Memorandum in relazione agli aspetti fiscali di diritto italiano sono volte a supportare la promozione degli strumenti finanziari descritti nel medesimo Memorandum. Tali considerazioni non sono state svolte per essere utilizzate, né possono essere utilizzate, da qualsivoglia persona o ente al fine di evitare qualsiasi sanzione che possa essere imposta sullo stesso. Gli investitori debbono consultare i propri consulenti in relazione alle conseguenze fiscali in capo ad essi dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

Sono a carico dei Sottoscrittori ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire od alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

1. Interessi

L'Articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 ("Decreto 512/1983") disciplina il trattamento fiscale dei proventi di ogni genere (gli "Interessi") corrisposti ai possessori di titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio (fiscalmente considerati come c.d. "titoli atipici"), compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione.

Ai sensi dell'Articolo 44, comma 2, lett. c), n. 2) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), si considerano simili alle obbligazioni i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Ai sensi dell'Articolo 44, comma 2, lett. a) del TUIR, si considerano, invece, simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi dai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e non commerciali e trust, anche non residenti), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Tutti i titoli che non presentano le caratteristiche di cui ai precedenti paragrafi, tra cui si comprendono anche le Obbligazioni, sono pertanto da considerare, ai fini fiscali, come "titoli atipici", i cui proventi divenuti esigibili a partire dal 1° gennaio 2012 sono soggetti alla ritenuta del 20%, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 512/1983.

1.1. Investitori residenti in Italia

Sugli Interessi divenuti esigibili a partire dal 1° gennaio 2012 – compresa la differenza tra la somma pagata ai possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione – e corrisposti dall'Emittente (o da un soggetto da questi incaricato) ai possessori delle Obbligazioni, è applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 512/1983, come successivamente modificato ed integrato, una ritenuta alla fonte del 20%. La ritenuta deve essere operata anche quando l'Emittente o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.

La predetta ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, qualora le Obbligazioni sono relative all'impresa; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73.

La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'IRES ed in ogni altro caso.

1.2 Investitori non residenti in Italia

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 512/1983, gli Interessi sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 20% anche se percepiti da soggetti non residenti, fatta salva la possibilità di applicare l'aliquota prevista dalle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione.

2. Plusvalenze

Quanto segue trova applicazione per le plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dai possessori delle Obbligazioni, ad eccezione del caso in cui l'Emittente o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo.

2.1 Investitori residenti in Italia

Ai sensi dell'Articolo 67 del TUIR e dell'Articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di arti e professioni ovvero di attività di impresa commerciale, realizzate da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva, a prescindere dal fatto che le Obbligazioni siano detenute o meno in Italia, nella seguente misura:

- (i) sulle plusvalenze realizzate sino al 31 dicembre 2011 è applicabile un'imposta sostitutiva del 12,50%;
- (ii) sulle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012 è applicabile un'imposta sostitutiva del 20%.

Al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti, dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto delle Obbligazioni, debbono essere scomputati gli Interessi maturati, ma non riscossi.

In relazione alle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui sopra, oltre al regime ordinario consistente nell'indicazione delle plusvalenze nella dichiarazione dei redditi, sono previsti due regimi alternativi, che trovano applicazione a seguito di opzione da parte del contribuente (il c.d. Regime del Risparmio Amministrato ed il c.d. Regime del Risparmio Gestito):

- A. "Regime della Dichiarazione" – Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta e versare l'imposta sostitutiva nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in relazione al medesimo periodo. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate in periodi di imposta successivi, non oltre il quarto. A tal proposito, si consideri che:

- a) le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 sono scomputabili (i) al 100% dalle plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2011 e (ii) al 62,5% dalle plusvalenze realizzate successivamente al 1° gennaio 2012;
- b) le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012 sono scomputabili al 100% dalle plusvalenze realizzate a partire dalla stessa data.

Poiché detto regime costituisce il regime ordinario, esso trova applicazione qualora il contribuente non opti per uno degli altri regimi di seguito indicati;

- B. “Regime del Risparmio Amministrato” – L’imposta sostitutiva trova applicazione su ciascuna plusvalenza realizzata in relazione alla cessione ovvero al rimborso delle Obbligazioni. Detta imposizione separata delle plusvalenze trova applicazione a condizione che: (i) le Obbligazioni possedute siano affidate in custodia o in amministrazione presso banche, SIM ed altri intermediari abilitati (di seguito, gli “Intermediari”); e (ii) il contribuente eserciti un’espressa opzione scritta per il Regime del Risparmio Amministrato. L’opzione ha effetto per tutto il periodo di imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo. Qualora dalla cessione delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all’interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d’imposta o nei successivi, non oltre il quarto. A tal proposito, si consideri che:

- a) le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 sono scomputabili (i) al 100% dalle plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2011 e comunque successivamente alle stesse minusvalenze e (ii) al 62,5% dalle plusvalenze realizzate successivamente al 1° gennaio 2012;
- b) le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012 sono scomputabili al 100% dalle plusvalenze realizzate successivamente alle stesse minusvalenze.

L’investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi; e

- C. “Regime del Risparmio Gestito” – Il risultato della gestione individuale del portafoglio conferito maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta (alla cui determinazione concorrono le plusvalenze sulle Obbligazioni), è soggetto ad imposta sostitutiva nella seguente misura:

- (iv) sul risultato di gestione maturato sino al 31 dicembre 2011 è applicabile un’imposta sostitutiva del 12,50%;
- (v) sul risultato di gestione maturato a partire dal 1° gennaio 2012 è applicabile un’imposta sostitutiva del 20%.

La predetta imposta sostitutiva trova applicazione, per conto del contribuente, da parte del soggetto gestore abilitato. Il risultato negativo della gestione eventualmente maturato in un anno è computato in diminuzione del risultato della

gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

A tal proposito, si consideri che:

- a) il risultato negativo di gestione maturato fino al 31 dicembre 2011 è scomputabile dal risultato di gestione dei periodi d'imposta successivi nella misura del 62,5%;
- b) il risultato negativo di gestione maturato a partire dal 1° gennaio 2012 è scomputabile dal risultato di gestione dei periodi d'imposta successivi nella misura del 100%.

L'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate dai soggetti di seguito indicati sono assoggettate ai regimi ad hoc descritti infra:

- (i) Società: le plusvalenze realizzate da società residenti in Italia (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti cui le Obbligazioni siano connesse) concorrono in linea di principio alla formazione del reddito complessivo delle medesime ai fini dell'IRES (a) per l'intero ammontare nell'esercizio in cui siano state realizzate, ovvero (b) se le Obbligazioni sono state iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. In taluni casi, le summenzionate plusvalenze possono altresì essere soggette all'IRAP.
- (ii) Fondi d'investimento, aperti o chiusi, ovvero SICAV (i "Fondi d'Investimento"): le plusvalenze realizzate durante il periodo di possesso sono incluse, al lordo di qualsiasi ritenuta, nel risultato di gestione del Fondo d'Investimento;
- (iii) Fondi pensione (soggetti al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i "Fondi Pensione"): le plusvalenze realizzate durante il periodo di possesso sono incluse nel risultato di gestione del Fondo Pensione, maturato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva ad hoc, pari all'11%;
- (iv) Fondi di investimento immobiliare: le plusvalenze realizzate in relazione alle Obbligazioni da parte dei fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero dell'Articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 (i "Fondi Immobiliari") non sono soggette ad alcun prelievo alla fonte, né ad imposizione in capo agli stessi Fondi Immobiliari. Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha: (i) abrogato lo speciale regime di imposizione patrimoniale per i fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, nonché per quelli riconducibili a persone fisiche appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, disciplinato dall'articolo 82, commi da 17 a 22 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale prevedeva, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione di un'imposta

patrimoniale dell'1% sul valore netto contabile del Fondo Immobiliare; e (ii) introdotto un'imposta sostitutiva una tantum, ad aliquota pari al 5% o al 7%, applicabile – in presenza di talune condizioni – ai fondi istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (i.e. 31 maggio 2010). Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nel testo risultante dalla Legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, è in vigore dal 31 luglio 2010.

2.2 Investitori non residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia (che non abbiano una stabile organizzazione in Italia cui le Obbligazioni siano connesse) in relazione alle Obbligazioni non sono ivi soggette ad imposizione, indipendentemente dal fatto che le Obbligazioni stesse siano o meno detenute in Italia, a condizione che le Obbligazioni medesime siano quotate in un mercato regolamentato.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano quotate in un mercato regolamentato, come sopra indicato, e qualora le stesse Obbligazioni siano detenute in Italia, le suddette plusvalenze sono assoggettate ad imposta in Italia, applicando le medesime modalità di tassazione previste per le persone fisiche residenti. A tal proposito, si consideri che, per i soggetti in esame, il regime naturale è quello del “Risparmio Amministrato”, fatta salva la possibilità per costoro di optare per il “Regime della Dichiarazione” o per quello del “Risparmio Gestito”.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è previsto, tuttavia, che tali plusvalenze non siano assoggettate ad imposizione in Italia qualora le Obbligazioni siano detenute da un portatore residente in un Paese c.d. white list.

In ogni caso, qualora gli investitori non residenti in Italia (che non abbiano una stabile organizzazione in Italia cui le Obbligazioni siano connesse) possano beneficiare di un trattato contro le doppie imposizioni stipulato dall'Italia che preveda che le plusvalenze realizzate su Obbligazioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza fiscale del beneficiario degli interessi, le plusvalenze realizzate sulla cessione o trasferimento delle Obbligazioni non saranno soggette ad imposizione in Italia.

3. Altre imposte

Imposta sulle donazioni e successioni:

ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, inter vivos o mortis causa, di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- i. 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- ii. 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in

cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;

- iii. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi di legge, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 168, ma solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

4. Monitoraggio fiscale

Ai sensi del Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, le persone fisiche residenti in Italia che, al termine del periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, debbono, a certe condizioni, dichiararli nella dichiarazione dei redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste, inter alia, se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, e l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di €10.000.

5. Direttiva per l'imposizione dei redditi da risparmio

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003). Detta direttiva prevede che, a partire dal 1 luglio 2005, gli Stati membri forniscano alle autorità fiscali degli altri Stati membri le informazioni relative al pagamento di interessi (o redditi di natura simile) corrisposti da soggetti stabiliti all'interno delle rispettive giurisdizioni ad investitori che siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro.

La summenzionata direttiva è stata attuata in Italia dal Decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Ai sensi di detto decreto determinati soggetti (i.e., le banche, le SIM, le Poste italiane S.p.A., le SGR, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi) debbono comunicare all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni relative agli interessi pagati a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive. L'Agenzia delle Entrate

comunica – in via automatica – gli elementi informativi acquisiti all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono stati effettuati i pagamenti di interessi.

INFORMAZIONI GENERALI

1. L'emissione delle Obbligazioni è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della Banca del 23 novembre 2011.
2. Ad eccezione di quanto descritto nel presente Memorandum, non ci sono procedimenti di carattere governativo, legale ovvero arbitrale (ivi inclusi i procedimenti in corso di cui l'Emittente sia a conoscenza), che possano avere o abbiano avuto, nei 12 mesi precedenti alla data del presente Memorandum un effetto significativo sulla posizione finanziaria o sulla redditività del Gruppo.
3. Durante tutto il periodo in cui le Obbligazioni saranno in circolazione, copia dei documenti incorporati mediante riferimento nel presente Memorandum, copia dell'ultimo bilancio annuale nonché il presente Memorandum possono essere ottenuti, gratuitamente, dai detentori delle Obbligazioni presso la sede legale dell'Emittente durante gli orari d'ufficio.
4. Le Obbligazioni sono state emesse in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. Il loro Codice ISIN è IT0004783129.
5. Le Obbligazioni non sono e non saranno offerte né direttamente né indirettamente in Giappone, Canada o Australia o in qualsiasi altra giurisdizione nella quale sarebbe richiesta un'autorizzazione.
6. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato e non potranno essere offerte nel territorio degli Stati Uniti d'America o a soggetti residenti nel territorio degli Stati Uniti salvo che tale offerta sia effettuata ai sensi di un'eccezione ovvero nell'ambito di un'operazione non soggetta a obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act del 1933.
7. L'offerta delle Obbligazioni in Italia non è stata autorizzata ai sensi della normativa italiana sull'offerta al pubblico e, di conseguenza, le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute, trasferite o consegnate e ogni materiale promozionale (ivi incluse le copie del presente Memorandum) relativo alle Obbligazioni non potrà essere distribuito ovvero essere messo a disposizione in Italia, ad eccezione:
 - i. degli investitori qualificati, come definiti ai sensi degli art. 100, comma 1, lettera a) del TUF e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti;
 - ii. negli altri casi in cui si applichi un'esenzione dalla disciplina dell'offerta al pubblico ai sensi degli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Emittenti.

EMITTENTE

Banca Esperia S.p.A.
Via dei Filodrammatici, 5
20121 Milano

COLLOCATORE

Banca Esperia S.p.A.
Via dei Filodrammatici, 5
20121 Milano

SOCIETA' DI REVISIONE DELL'EMITTENTE

PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano